

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA

- Art. 1** - E' costituita in Napoli un'Associazione denominata "A.I.R.F.A. - Associazione Italiana per la Ricerca sull'Anemia di Fanconi (in seguito indicata soltanto "A.I.R.F.A.") avente lo **scopo di sostenere** in varie forme la **ricerca sull' Anemia di Fanconi**, nonché di fornire servizi di assistenza e di sostegno ai pazienti affetti da tale malattia e ai loro familiari.
- Art. 2** - L'A.I.R.F.A. ha **sede** in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio, 14 la sua durata è illimitata.
- Art. 3** - L'A.I.R.F.A. si propone di **collegarsi** ad ogni altra Associazione nazionale o internazionale che ne condivida le finalità.
- Art. 4** - L'A.I.R.F.A. non ha scopo di lucro e le sue **risorse finanziarie** sono costituite:
- dalle quote sociali;
 - da contributi e donazioni da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, Società, Istituti e persone;
 - da altre eventuali entrate.
- Art. 5** - L'A.I.R.F.A. esplica la sua opera anche attraverso **manifestazioni culturali** quali conferenze, tavole rotonde, seminari, dibattiti e pubblicazioni scientifiche.

La sua attività si esplica su **tutto il territorio nazionale**, con facoltà di istituire sedi secondarie, succursali e sezioni regionali e/o provinciali.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - DIMISSIONI - SANZIONI – RICORSI

- Art. 6** - I **soci** si distinguono in:
- Soci Fondatori;
 - Soci Ordinari;
 - Soci Sostenitori;
 - Soci Benemeriti.

Soci Fondatori sono quelli che hanno aderito all'atto della costituzione.

Soci Ordinari sono quelli che aderiscono successivamente e si obbligano a sostenere l'attività dell' A.I.R.F.A..

Soci Sostenitori sono quelli che con il loro considerevole e ripetuto contributo finanziario sostengono le iniziative dell' A.I.R.F.A..

Soci Benemeriti sono quelli che hanno dimostrato attaccamento all'A.I.R.F.A., agevolandone, con il loro interessamento, lo sviluppo e le attività.

Soltanto i Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono tenuti al **pagamento** della **quota di iscrizione** e della **quota sociale annuale**.

Hanno diritto a **voto deliberativo nelle Assemblee** ordinarie e straordinarie: i **Soci Fondatori**, i **Soci Ordinari** e i **Soci Sostenitori**.

- Art. 7** - La **quota di iscrizione** e la **quota sociale annuale** sono determinate di anno in anno dal **Consiglio Direttivo**.

TITOLO III

GLI ORGANI DELL' A.I.R.F.A.

- Art. 8** - Gli organi dell'A.I.R.F.A. sono:
- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte da Soci Fondatori, da Soci Ordinari o da Soci Sostenitori e sono prive di retribuzione.

TITOLO IV

LE ASSEMBLEE

- Art. 9** - Le Assemblee dei soci sono **ordinarie** e **straordinarie**.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da **tutti i soci aventi diritto al voto** ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
- Art. 10** - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno **una volta l'anno**, entro il mese di Marzo, per discutere:
- a) la **relazione sulle attività** svolte durante l'anno precedente;
 - b) il **programma dell'anno in corso** e
 - c) il **bilancio consuntivo** e quello **preventivo**, presentati dal Consiglio Direttivo.
- Ogni **triennio**, alla scadenza delle cariche sociali, l'Assemblea ordinaria dei soci elegge:
il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.
- Art. 11** - L' **Assemblea** può essere convocata anche in via **straordinaria** su iniziativa del Presidente e del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta, da almeno quattro Consiglieri o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
- Art. 12** - L' **avviso di convocazione** dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della seconda convocazione, che potrà essere tenuta in un giorno diverso.
- Art. 13** - L' **Assemblea ordinaria** e **straordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le **deliberazioni** sono adottate con il voto favorevole della **maggioranza dei votanti**, escludendo dal computo di questi ultimi i voti di astensione.

Sono ammesse **deleghe** conferite ad altro socio con diritto a voto deliberativo, purché in numero **non superiore a tre**.

L'Assemblea provvederà alla formulazione di un **regolamento per le procedure elettive** da adottare su proposta del Consiglio Direttivo.

- Art. 14** - L' **Assemblea** è **presieduta** dal **Presidente** dell'A.I.R.F.A. o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. E' assistito dal Consigliere Segretario, o da un suo delegato scelto tra i Consiglieri, il quale redige il **verbale** della seduta nell'apposito libro, **contestualmente allo svolgersi della discussione** e delle decisioni. Il verbale viene **sottoscritto** dal **Presidente** e dal **Segretario** dell'Assemblea.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio vengono meno uno o più dei suoi componenti il Consiglio Direttivo può nominare altri in sostituzione, per cooptazione, sino alla fine del triennio stesso.

Art. 16 - L' **Amministrazione ordinaria e straordinaria** dell'A.I.R.F.A. è **devoluta** con i più ampi poteri al **Consiglio Direttivo**, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto **almeno** da **sette membri**, eletti dall'Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo può chiamare a farne parte, con **voto consultivo**, rappresentanti di Enti locali, Istituti di Ricerca e Università italiane e straniere.

Esso, inoltre, può procedere alla nomina di un **Comitato Scientifico** per le ricerche, determinandone il numero dei componenti, le cariche ed i compiti.

Esso, infine, ha la **facoltà** di istituire le **sedi**, le **succursali** e le **sezioni** di cui al 2° comma dell'art. 5, determinandone i compiti, le attività e le cariche.

Art. 17 - Il **Consiglio Direttivo nomina**, tra i suoi componenti: il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Consigliere Segretario** e il **Tesoriere**.

Il Consiglio Direttivo **resta in carica** sino alla valida costituzione del nuovo Consiglio.

Per la validità delle **deliberazioni**, da adottarsi a **maggioranza assoluta** dei partecipanti, è necessario l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

Per le votazioni si applica il sistema dell' **alzata di mano**.

Le votazioni riguardanti **persone** devono aver luogo a **scrutinio segreto**.

Di ogni adunanza viene redatto **apposito verbale** sottoscritto dal Presidente e dal **Segretario**.

Le riunioni del Consiglio Direttivo **hanno diritto** di **presenziare** i componenti del Collegio dei **Revisori**.

Il **Presidente**, quando lo ritenga urgente e necessario, di concerto con il Consigliere **Segretario**, può prendere **decisioni** su **particolari** questioni, **salvo ratifica del Consiglio Direttivo** nella sua successiva prima riunione.

Il **Consiglio Direttivo può delegare** al **Presidente** sue **specifiche attribuzioni**.

Art. 18- Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

coordinare e dirigere tutta l'**attività sociale** ed **amministrativa** dell'A.I.R.F.A.,

ne **formula il programma annuale**,

cura il patrimonio sociale,

dispone i bilanci, delibera su tutti gli argomenti inerenti agli scopi dell'A.I.R.F.A.,

decide sull'ammissione di nuovi soci,

delibera su eventuali **azioni giudiziarie**, amministrative o tributarie,

decide sul richiamo e sospensione dei soci.

Decide sulla stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali, senza bisogno di ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

E' comunque **facultato** di acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, concedere dilazioni, iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, surroghe, con esonero dei Conservatori di ogni responsabilità: nominare procuratori e mandatari, effettuare qualsiasi operazione finanziaria presso Istituti pubblici o privati, presso Banche, Uffici Postali e privati, riscuotere somme, titoli, valori

dell'Associazione rilasciandone quietanza liberatoria, stipulare contratti di locazione di immobili, sottoscrivere accettazioni cambiarie.

Decide, infine, su tutto quanto allo stesso devoluto dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO V I

IL PRESIDENTE

- Art. 19 -** Il Presidente ha la **rappresentanza legale e sociale** dell' A.I.R.F.A., **convoca e presiede** le **adunanze** delle Assemblee ordinarie e straordinarie e del Consiglio Direttivo.
Può delegare di volta in volta e per singoli atti uno dei Consiglieri.
Sottoscrive gli **atti**, i **bilanci**, i **mandati di pagamento** e compie tutte le altre funzioni inerenti alla sua carica.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Art. 20-** La **gestione sociale** dell'A.I.R.F.A. è controllata dal **Collegio dei Revisori**, composto da **tre membri effettivi** ed **uno supplente**, **eletti** dall'Assemblea generale dei **soci**.

In particolare, i Revisori dovranno **verificare** le **proprietà sociali**, vigilare sul buon funzionamento amministrativo dell'A.I.R.F.A., verificare i bilanci e presentare la loro relazione all'Assemblea ordinaria.

Il Collegio **nomina** tra i suoi componenti il **Presidente** e il **Segretario**.

Le **decisioni** del Collegio dei Revisori sono prese a **maggioranza** e sono trascritte su apposito **libro/verbale**.

TITOLO VIII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Art. 21 -** Il Collegio dei Probiviri è composto da **tre membri effettivi** ed **uno supplente**, **eletti** dall' **Assemblea** generale dei **soci**.

Il Collegio nomina tra i suoi componenti il **Presidente** e il **Segretario**.

- Art. 22 -** Il Collegio dei Probiviri provvede a definire le eventuali questioni tra Presidente e Consiglio Direttivo, tra l' A.I.R.F.A. e i soci, oppure tra gli stessi soci per questioni relative alla vita ed all'attività dell' A.I.R.F.A.

Decide, inoltre, sui ricorsi avverso le operazioni ed i risultati elettorali.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza senza particolari formalità procedurali; esse sono trascritte su apposito libro/verbale e comunicate agli interessati.

TITOLO IX

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI – TESORERIA

- Art. 23 -** L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si è chiuso al 31 Dicembre 1989.

- Art. 24 -** I bilanci devono essere inviati al Presidente del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

Gli stessi devono essere depositati presso la Sede sociale, in visione e a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 25 - Tutte le somme che pervengono a qualsiasi titolo devono essere immediatamente versate, a cura del Tesoriere, su un conto corrente bancario, intestato all'A.I.R.F.A., aperto presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Per i prelievi bancari e l'emissione di assegni di conto corrente, nonché per qualsiasi pagamento, è necessario la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Per agevolare versamenti, specialmente da parte dei soci, dovrà essere aperto un conto corrente postale intestato all' A.I.R.F.A. e a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, che dovranno versare nel conto ogni importo che superi i 258,23 euro.

TITOLO X TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 26 - L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell' A.I.R.F.A. è presa dall' Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti. Il ricavato netto della liquidazione verrà devoluto a favore di un'Associazione con analoghe finalità, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Il Presidente è delegato a dare l'adesione ed espletare tutti gli atti ai fini di cui all'art. 3 del presente Statuto, nonché ad aderire, di concerto con il Consiglio Direttivo, a successive iniziative e proposte di carattere nazionale ed internazionale.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è delegato ad emanare il Regolamento relativo al presente Statuto, nonché ad apportare al Regolamento stesso eventuali modifiche ritenute necessarie.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la Sede dell'A.I.R.F.A. in qualsiasi altro luogo del territorio nazionale.

Art. 30 - Per il primo triennio le cariche sociali sono conferite nell'atto costitutivo.

Art. 31 - Eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.